



# COMUNE DI ROÉ VOLCIANO

## Provincia di Brescia

N° 6 del 13/02/2019

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **tredecì** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
VEZZOLA MARIA KATIA	X		DON SIMONE	X	
GREZZINI ROBERTO	X		RIZZARDI ROBERTA	X	
MUSESTI ALESSANDRO	X		GOFFI DIEGO	X	
FEDERICI GIANPIERO	X		APOLLONIO MARIO	X	
ARRIGHI NICOLA		X	MICHELI CRISTINA	X	
TANTARI ANTONIO	X		LEALI MATTEO	X	
USARDI ALESSANDRO		X			

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa *SEGRETARIO COMUNALE*, *Dott.ssa Annalisa Lo Parco*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto n. 6 dell'ordine del giorno e, dopo aver precisato la decisione dell'amministrazione di mantenere invariate le aliquote rispetto al 2018, passa la parola all'assessore al bilancio, signor Antonio Tantari, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore sottolinea che la legge di bilancio 2019, dopo due anni di blocco, ha concesso nuovamente la facoltà di aumentare le tariffe e delle aliquote dei tributi comunali, ma l'amministrazione ha ritenuto di non procedere a ritocchi.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITI** gli interventi come sopra riportati

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICORDATO** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**TENUTO CONTO** che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, al momento non stimabile, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

**EVIDENZIATO** come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RITENUTO NECESSARIO**, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI**:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza"*

*entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

**VISTO** infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2020;

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**VISTA** la legge di Bilancio anno 2019 n. 145 del 30.12.2018, che non prevede il blocco di aumenti di tributi e addizionali, consentendo pertanto agli enti locali la possibilità di aumento delle aliquote delle imposte rispetto a quelle in vigore nel 2015;

**DATO ATTO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così confermato le aliquote e le *detrazioni* dell'imposta municipale propria, precedentemente fissati a partire dall'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.04.2012 l'aliquota I.M.U. è stata determinata nella misura dello 4 per mille relativamente all'abitazione principale (categorie residuali A1-A8-A9) e del 9 per mille relativamente agli altri immobili così come approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.04.2012, e che con la presente deliberazione si determina di mantenere invariata per l'anno 2019;

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2015 - INVARIATE PER ANNO 2019**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	9 per mille
Aree fabbricabili	9 per mille
Immobili merce	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**avvalendosi** della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

**ACCERTATO** che il gettito IMU lordo iscritto a bilancio nell'anno 2018 ammonta a € 617.000,00;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 09.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29.04.2015;

**ESEGUITO** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 nella forma di nota di aggiornamento;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12 in data 23.01.2019, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la conferma delle aliquote adottate nel 2015 come previsto dalla normativa;

**RICHIAMATO:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

**RICHIAMATA** la *proposta* deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2019, come di seguito riportato:

Abitazione principale e assimilate (A1-A8-A9)..... due per mille;  
Altri immobili..... due per mille:

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

**RITENUTO** necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà di mantenere, anche per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili;

**RITENUTO** pertanto approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Altri immobili	9 per mille
Aree fabbricabili	9 per mille
Immobili merce	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Detrazione per abitazione principale	€...200,00.

**ATTESO** che sulla base degli incassi IMU 2015, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a €. 664.000,00 a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€.158.177,58);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per*

*l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

**ACQUISITI** i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal competente Responsabile di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n.. 267/2000;

**CON VOTI** n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

#### **DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili;
2. approvare conseguentemente, per **l'anno di imposta 2019**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota ordinaria	9 per mille

Aree fabbricabili	9 per mille
Immobili merce	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare in € 664.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 158.177,58 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO** il Sindaco il quale, visto il carattere d'urgenza che riveste il provvedimento chiede che venga votata l'immediata eseguibilità della deliberazione;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON VOTI** n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco  
Maria Katia Vezzola

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Annalisa Lo Parco